

Deliberazione Numero 58 Del 14-09-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2021: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI/ENTI/SOCIETA DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 16:00, presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:

| | | |
|----------------------------|--------------------|----------|
| Oscar Locatelli | PRESIDENTE | P |
| Angelo Colleoni | CONSIGLIERE | A |
| Renato Ferlinghetti | CONSIGLIERE | A |
| Bonalumi Piero | CONSIGLIERE | P |
| Ferrari Fabio | CONSIGLIERE | P |
| Datei Marcella | CONSIGLIERE | P |

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dalla SEGRETARIO Signora Caironi Francesca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso:

che il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha previsto apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42

che gli articoli da 11 bis a 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.L.gs. 118/2011.

Considerato:

che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti gli enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti compresi nel bilancio consolidato

che i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta

che l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo)

che ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., gli enti adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato ed al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti.

Considerato altresì:

che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato)
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti e clausole, I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato:

che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica", possono non essere inseriti nel "Gruppo Bilancio Consolidato", nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo
- che sono considerati irrilevanti i bilancio che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici.
- In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazioni inferiori al 1% del capitale della società partecipata.
- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali).

Richiamata:

- la deliberazione della Comunità n.9 in data 04.07.2017, con la quale il Parco dei Colli di Bergamo ha aderito alla società di capitale "GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto" con una partecipazione pubblica di quote pari a 20,83%;
- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 54 del 20.9.2017, con la quale, ai fini del Bilancio consolidato del 2016 si dava atto che il Parco dei Colli di Bergamo non possedeva alcuna partecipazione ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2 e non esistevano Enti o Società che rientrassero nel perimetro di consolidamento

Stabilito:

- che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Parco dei Colli di Bergamo", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

| TIPOLOGIA | ENTE/SOCIETA' | QUOTA PARCO COLLI | DESCRIZIONE | RIFERIMENTI | NOTE |
|---------------------|---|-------------------|--|---------------------------------|--|
| Società Partecipata | "GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto" | 20,83 % | La società gestisce Fondi Comunitari per finanziamento di "PSR 2014-2020 , | Art..11 quinquies Dlgs 118/2011 | Società con maggioranza di capitale privato. |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|--|
| | | | Misura 19 , PSL Leader | | |
|--|--|--|---------------------------|--|--|

Dato atto che la Società del GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto” non risulta affidataria diretta di servizi in house indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ne deriva che la stessa non entra a far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e pertanto non risulta alcun ente/società essere inclusa nel perimetro di consolidamento.

Accertato, per quanto sopra, che gli elenchi degli Enti ricompresi nel GAP “Parco dei Colli e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, risultano negativi.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, art. 3 comma 1, lettera B.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) Di prende atto, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, che non vi sono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Parco dei Colli di Bergamo”, di organismi partecipati.
- 2) Di dare atto che nell’individuare, altresì, gli organismi partecipati, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Parco dei Colli di Bergamo, **non risulta alcun ente/società essere inclusa nel perimetro di consolidamento.**
- 3) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti del Parco dei Colli di Bergamo.
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’esecuzione del presente provvedimento.

Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267

**PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere **Favorevole** sotto l'aspetto della regolarità tecnica.

Parere negativo - vedi motivazione -

Il Responsabile del servizio: Giudici Luca

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere **Favorevole** sotto l'aspetto della regolarità contabile.

Parere negativo - vedi motivazione -

Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il PRESIDENTE
Oscar Locatelli

f.to IL SEGRETARIO
Caironi Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Parco dei Colli di Bergamo il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267

Bergamo, li _____

f.to IL SEGRETARIO
Caironi Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Bergamo, li _____

f.to IL SEGRETARIO
Caironi Francesca

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, _____

f.to IL SEGRETARIO
Caironi Francesca

Copia conforme all'originale

Bergamo, li 23-09-22

IL SEGRETARIO
Caironi Francesca